Regolamento per il funzionamento del sistema BIBLIOSAN

Premesso che

- il Ministero della Salute eroga annualmente risorse destinate all'attività di ricerca corrente realizzata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dagli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), dall'Istituto superiore di Sanità (ISS) e dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), nonché all'attività di ricerca finalizzata sviluppata anche dalle Regioni e Province autonome e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- il finanziamento destinato alla ricerca corrente (RC) viene erogato agli enti beneficiari anche in base alla valutazione dei risultati dell'attività scientifica realizzata, rispetto alla quale gli enti hanno la medesima esigenza di accedere alle risorse di documentazione scientifica (riviste online, banche dati, ecc.) e di fruire di un collegamento a banda ultralarga alla Rete italiana dell'Università e della Ricerca gestita dal Consortium GARR;
- al fine di ottimizzare e semplificare l'acquisizione delle risorse di documentazione scientifica, che gli enti beneficiari della RC devono procurarsi attingendo a parte del rispettivo finanziamento, il Ministero ha da alcuni anni promosso e disciplinato il sistema Bibliosan, volto ad aumentare il potere contrattuale nei confronti di editori e fornitori di servizi grazie a trattative gestite in modo unitario, per conto di tutti gli enti, da parte di un apposito Comitato;
- il sistema Bibliosan è stato potenziato dal Ministero della Salute nell'anno 2018, con la previsione della trattenuta a livello centralizzato, nell'ambito del finanziamento annuale della RC, di una quota di risorse degli enti beneficiari da riservare annualmente al funzionamento del sistema, nell'interesse degli enti medesimi, nonché con la possibilità di gestire unitariamente i contratti e i relativi pagamenti;
- il sistema delineato ha generato e genera rilevanti benefici, tra i quali:
 - a. condizioni contrattuali più favorevoli e forti risparmi di spesa complessivi;
 - b. ampio pacchetto di riviste e banche dati disponibile da parte di ciascuno degli enti;
 - c. individuazione, nell'ambito dei beneficiari della RC, di un Ente gestore che svolge per conto degli altri, in maniera strutturata e con visione completa, tutta l'attività amministrativa di supporto al funzionamento del sistema e quella contabile di gestione dei contratti e dei pagamenti con editori e fornitori;
 - d. eliminazione del carico amministrativo-contabile gravante sugli enti, rimasto solo per la gestione dei contratti autonomamente individuati e sottoscritti dagli enti stessi al di fuori del sistema Bibliosan, in quanto di interesse per singoli o pochi enti partecipanti;
 - e. eliminazione della sperequazione economica tra enti gravati ed enti non gravati dall'obbligo di mantenimento di alcuni contratti con specifici editori;
 - f. equità nella distribuzione tra gli enti dell'onere per il funzionamento del sistema Bibliosan, al quale si provvede mediante trattenuta "alla fonte" di una percentuale delle risorse destinate al finanziamento della RC, stanziate sui seguenti capitoli di bilancio (o sugli eventuali di successiva istituzione): 3398/03 "Somma da assegnare agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato per il finanziamento dell'attività di ricerca corrente"; 3440 "Finanziamento dell'attività di ricerca corrente dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali"; 5301 "Somma da assegnare agli Istituti zooprofilattici sperimentali per il finanziamento dell'attività di ricerca corrente";
- la trattenuta "alla fonte" della percentuale di risorse RC destinate a Bibliosan viene effettuata dal Ministero della Salute tanto per conto e a beneficio del singolo ente, quanto a beneficio di tutti gli altri enti, e, con specifico riferimento agli IRCCS, viene a costituire diretta e necessaria conseguenza del riconoscimento del relativo status giuridico;

il funzionamento del sistema Bibliosan viene disciplinato come di seguito disposto:

Articolo 1 (Funzione del sistema Bibliosan)

- 1. Il sistema Bibliosan ha la funzione di sviluppare un'azione coordinata per l'approvvigionamento delle risorse strumentali di documentazione scientifica necessarie agli enti finanziati dal Ministero della Salute che svolgono attività di ricerca sanitaria, al fine di garantire, mediante la gestione centralizzata della contrattazione con editori e fornitori di servizi, una maggiore efficacia ed efficienza nell'acquisizione delle stesse, anche grazie alla realizzazione di risparmi di spesa complessivi e all'incremento del numero e della qualità delle risorse strumentali disponibili per tutti gli enti aderenti alla rete, per effetto di condizioni contrattuali più favorevoli rispetto alla negoziazione individuale da parte dei singoli enti.
- 2. Il Sistema, promosso dal Ministero della Salute, svolge la propria attività per conto e nell'interesse degli enti aderenti, rispetto ai quali costituisce una forma di aggregazione di fatto per le finalità indicate al comma precedente.
- 3. Bibliosan si avvale anche delle infrastrutture pubbliche disponibili, come il catalogo collettivo dei periodici italiani in rete (ACNP) e il sistema per l'interscambio reciproco e gratuito fra le biblioteche (NILDE).
- 4. La Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC) sovraintende per il Ministero della Salute al funzionamento del Sistema.
- 5. Al sistema Bibliosan è dedicato il sito internet www.bibliosan.it, dal quale è possibile accedere alle risorse disponibili e sul quale viene pubblicato il presente regolamento.

Articolo 2 (Partecipanti al sistema Bibliosan)

- 1. Tutti gli enti di ricerca che ricevono dal Ministero della Salute il finanziamento annuale destinato all'attività di ricerca corrente partecipano a Bibliosan, supportandone il funzionamento:
 - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pubblici e privati;
 - Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS);
 - Istituto superiore di sanità (ISS);
 - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).
- 2. Partecipa a Bibliosan anche l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
- 3. Possono partecipare al Sistema altri enti pubblici centrali, in ragione della specifica esigenza istituzionale di documentazione scientifica, su richiesta da sottoporre alla Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità.
- 4. Gli enti non beneficiari del finanziamento destinato all'attività di ricerca corrente versano una quota annuale per l'adesione a Bibliosan, individuata secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 7.
- 5. Tutti gli enti che partecipano al Sistema nominano un referente Bibliosan, individuato dalla Struttura che cura l'attività di ricerca dell'ente stesso, ove esistente, nell'ambito del personale in possesso di pregressa esperienza nella gestione di una moderna biblioteca, in grado di operare e interagire per ogni aspetto tecnico, e possibilmente coincidente con la figura del responsabile della biblioteca scientifica afferente.

Articolo 3 (Ente gestore del sistema Bibliosan)

- 1. Nell'ambito degli enti beneficiari del finanziamento della ricerca corrente, la Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità individua, tra quelli che hanno manifestato la propria disponibilità, un Ente gestore, col ruolo di capofila per tutti gli altri nell'esecuzione dell'attività amministrativa di supporto al funzionamento del Sistema e in quella contabile di gestione dei contratti e pagamenti con editori e fornitori di servizi.
- 2. L'Istituto individuato assume gratuitamente il ruolo e le funzioni di Ente gestore per il periodo di quattro anni, rinnovabile per successivi periodi.

- 3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, l'Ente gestore viene individuato nell'IRCCS San Matteo di Pavia.
- 4. L'Ente gestore viene nominato dal Direttore generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/EU e delle disposizioni in materia, quale "Responsabile" del trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle attività della rete Bibliosan per il periodo di durata delle stesse, assumendo tutte le obbligazioni di legge conseguenti alla suddetta nomina, anche con specifico riferimento alla garanzia del trattamento in modo lecito e secondo correttezza dei dati, nonché all'adozione di tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per la gestione in sicurezza dei dati stessi
- 5. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali di cui al precedente comma:
 - I. le categorie di soggetti interessati e le finalità sono le seguenti:
 - a. soggetti che richiedono l'attivazione di un'utenza per accedere alla risorse Bibliosan;
 - b. ricercatori che partecipano alle attività di formazione promosse dal Sistema;
 - c. soggetti che richiedono servizi Bibliosan;
 - II. possono essere presenti le seguenti categorie di dati:
 - i. personali
 - ii. giudiziari NO
 - iii. categorie particolari di dati NO

SI

Articolo 4

(Comitato tecnico di gestione)

- 1. L'analisi e l'individuazione delle risorse documentali da acquisire e rendere disponibili sul sistema Bibliosan, nonché la contrattazione con gli editori e i fornitori di servizi, viene effettuata da un Comitato tecnico di gestione composto da nove unità, come di seguito indicato:
 - 1 Coordinatore, individuato dalla Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità su proposta dell'Ente gestore;
 - 2 componenti in rappresentanza degli IRCCS pubblici;
 - 2 componenti in rappresentanza degli IRCCS privati;
 - 2 componenti in rappresentanza degli IZS;
 - 1 componente in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità;
 - 1 componente in rappresentanza del Ministero della Salute, Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità.
- 2. I componenti del Comitato, ad eccezione del componente ministeriale, devono essere in possesso di esperienza maturata nella gestione delle biblioteche degli enti di ricerca e nella valutazione delle risorse di documentazione scientifica.
- 3. Per l'individuazione del Coordinatore, oltre ai requisiti di cui al precedente comma 2, l'Ente gestore tiene conto anche dell'esperienza maturata nell'acquisizione delle risorse di documentazione scientifica e delle capacità relazionali.
- 4. I componenti in rappresentanza degli IRCCS pubblici e privati sono espressi dai rispettivi Istituti in base all'esame del profilo delle candidature in possesso dei richiesti requisiti di esperienza, anche tenendo conto della rilevanza e della dimensione della attività di ricerca svolta dagli Istituti di appartenenza dei candidati, e comunicati alla Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità dai Coordinatori degli IRCCS pubblici e privati.
- 5. I componenti in rappresentanza degli IZS sono nominati dalla Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari nell'ambito del personale appartenente agli Istituti in possesso dei richiesti requisiti di esperienza, con comunicazione alla Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità.
- 6. Il componente in rappresentanza dell'ISS viene individuato dall'ente stesso, che comunica il nominativo alla Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità.

7. Il componente in rappresentanza del Ministero della Salute viene individuato dalla Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità.

Articolo 5

(Attività e durata in carica del Comitato tecnico di gestione)

- 1. Il Comitato tecnico di gestione adotta tutte le decisioni necessarie a garantire l'approvvigionamento delle risorse strumentali di documentazione scientifica e, in generale, il funzionamento del sistema Bibliosan, interfacciandosi con la Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità tramite il Coordinatore e tramite il componente in rappresentanza del Ministero della Salute.
- 2. Il Coordinatore agisce all'esterno, per conto degli enti del Sistema, nei rapporti con editori e fornitori di servizi, nonché per quanto necessario a dare esecuzione alle decisioni adottate dal Comitato, potendo assumere impegni vincolanti solo entro il limite delle risorse finanziarie disponibili annualmente per Bibliosan e trasferite all'Ente gestore.
- 3. Il Coordinatore, supportato dal Comitato, deve predisporre la documentazione dettagliata concernente l'attività svolta dall'inizio dell'anno, completa della rendicontazione di massima relativa ai contratti sottoscritti per l'acquisizione delle risorse e a tutte le spese sostenute, nonché illustrare i risultati raggiunti nel lungo periodo e quelli attesi, dandone conto in occasione della Riunione dei referenti Bibliosan di cui al successivo articolo 6, appositamente convocata in prossimità della fine dell'esercizio finanziario per la discussione in merito.
- 4. Gli approfondimenti concernenti l'attività del Sistema possono essere richiesti per conto degli enti aderenti, oltre che nel corso della menzionata Riunione dei referenti Bibliosan, in qualunque momento al Coordinatore, che fornisce chiarimenti in forma semplificata, dandone notizia al Comitato.
- 5. La partecipazione ai lavori del Comitato non dà luogo a gettoni di presenza o altri oneri a carico della finanza pubblica, salvo il rimborso ai componenti da parte dell'Ente gestore, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a Bibliosan, delle spese di missione strettamente necessarie a partecipare alle riunioni che non si svolgano in videoconferenza, o con altri sistemi di partecipazione a distanza, nonché a svolgere eventuali specifiche attività da effettuare su indicazione del Comitato stesso. Il suddetto rimborso delle spese, al quale si applica il trattamento previsto per i dirigenti del Ministero della Salute, può essere riconosciuto anche a esperti o altri soggetti ai quali il Comitato, per motivate esigenze, richieda di prendere parte a riunioni o a specifiche attività nell'interesse del Sistema.
- 6. Il Coordinatore convoca le riunioni con congruo anticipo, rispetto alla data individuata, e cura la successiva pubblicazione sul sito Bibliosan dei verbali delle riunioni stesse, sottoscritti o comunque approvati a distanza dai componenti del Comitato che vi hanno preso parte.
- 7. Il Comitato delibera validamente con la partecipazione alle riunioni di almeno 5 componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice dei voti dei partecipanti alla riunione e, in caso di parità di voti, prevale la decisione in favore della quale si è espresso il Coordinatore.
- 8. Il Comitato dura in carica quattro anni dalla seduta di insediamento, con possibilità per i componenti di fare parte dell'organo collegiale in base a successivi mandati. Fino all'insediamento del nuovo Comitato, da convocare subito dopo la conclusione della procedura di individuazione dei componenti, le riunioni possono essere svolte nella precedente composizione, al fine di non pregiudicare il regolare funzionamento e le attività di Bibliosan.
- 9. Gli enti che hanno espresso i singoli componenti nominati in propria rappresentanza conservano la facoltà, in qualunque momento nel corso del mandato, di procedere motivatamente alla sostituzione dei propri componenti di riferimento, con le stesse modalità previste per la costituzione del Comitato.
- 10.Il mandato dei componenti nominati in sostituzione ai sensi del precedente comma, come quello degli eventuali nuovi componenti subentrati per qualunque altra ragione, ha come durata quella residua del Comitato.

Articolo 6

(Riunione dei referenti Bibliosan)

- 1. La Riunione dei referenti Bibliosan viene convocata almeno una volta all'anno dal Coordinatore, in prossimità della fine dell'esercizio finanziario, per rendere possibile una integrale condivisione delle attività comuni e delle relative problematiche, per esaminare la rendicontazione anche economica concernente quanto realizzato, garantendo la massima trasparenza nell'uso delle risorse finanziarie disponibili, e per favorire l'emersione di spunti progettuali per il futuro sviluppo del Sistema.
- 2. Oltre che in occasione e per le finalità di cui al comma precedente, la Riunione dei referenti può sempre essere convocata dal Coordinatore, o in via suppletiva dal rappresentante del Ministero della Salute, su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
- Alla Riunione possono partecipare, anche in videoconferenza o con altri sistemi di partecipazione a distanza, i referenti Bibliosan nonché eventuali rappresentanti o delegati degli enti aderenti al Sistema appositamente individuati.
- 4. Tutti i partecipanti alla Riunione possono prendere parte alla discussione e proporre l'adozione di una posizione comune su ogni argomento trattato, tuttavia, in caso di successiva votazione in merito, ogni ente deve esprimere un'unica posizione al di là del numero dei propri partecipanti, potendo essere conteggiato un solo voto.
- 5. Nel corso della Riunione dei referenti Bibliosan possono essere elaborate proposte al Comitato tecnico di gestione, che procede all'esame e alla valutazione delle stesse nella prima seduta utile successivamente convocata.

Articolo 7

(Risorse finanziarie per il funzionamento del sistema Bibliosan)

- 1. Le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del sistema Bibliosan in ciascun anno possono derivare:
 - a. dagli stanziamenti di bilancio dei capitoli di spesa della Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità e della Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari, destinati al finanziamento della ricerca corrente degli IRCCS, degli IZS, dell'ISS e dell'AGENAS;
 - b. dalle quote di adesione annuale dovute dall'INAIL e dagli altri enti pubblici centrali ammessi a fare parte del Sistema;
 - c. da qualsiasi altro introito proveniente dall'attività svolta da Bibliosan o connesso alle pubblicazioni scientifiche realizzate dagli enti partecipanti fruendo, anche solo in parte, di finanziamenti erogati dal Ministero.
- 2. Relativamente agli stanziamenti di bilancio di cui alla lettera a del comma 1, da destinare a Bibliosan:
 - gli stessi vengono quantificati in misura percentuale rispetto al finanziamento destinato alla ricerca corrente del singolo ente (ISS e AGENAS) o delle categorie di enti (IRCCS e IZS) beneficiari del finanziamento stesso;
 - la percentuale a carico dei singoli enti (ISS e AGENAS) e quella a carico delle categorie di enti (IRCCS e IZS) sono identiche, salvo vi siano ragioni per differenziarle;
 - nell'ambito della stessa categoria di enti, la percentuale gravante sul finanziamento di ciascun ente è identica a quella degli altri, salvo sussistano specifiche circostanze o particolari esigenze al riguardo;
 - l'importo quantificato a carico dei singoli enti e della categoria di enti, individuato in misura percentuale rispetto al rispettivo finanziamento della ricerca corrente, può restare invariato in valore assoluto da un anno all'altro, fino a quando, in considerazione dell'entità delle variazioni degli stanziamenti dei capitoli di bilancio destinati al finanziamento della ricerca corrente, non vi sia l'esigenza di rideterminare una nuova misura percentuale;
 - vengono trattenuti dalle Direzioni generali competenti ad erogare il finanziamento per la ricerca corrente, spettante agli enti beneficiari sui capitoli di bilancio di rispettiva competenza, in quanto

riservati, per conto degli enti beneficiari stessi e nel loro interesse, al funzionamento di Bibliosan e, per tale ragione, trasferiti direttamente all'Ente gestore.

- 3. Le quote di adesione annuale di cui alla lettera *b* del comma 1 vengono quantificate in maniera forfettaria dal Comitato tecnico di gestione, tenendo anche conto del previsto costo incrementale da sopportare per consentire la partecipazione al Sistema stesso, e vengono versate direttamente dagli enti interessati all'Ente gestore, in tempo utile ad assumere gli impegni contrattuali con gli editori e i fornitori di servizi.
- 4. Il ritardo nel pagamento della quota di cui al comma precedente, previamente contestato, viene valutato dal Comitato di gestione ai fini della sospensione dell'ente dall'accesso al sistema Bibliosan, nonché ai fini dell'eventuale esclusione dal sistema, ove si protragga ingiustificatamente, in entrambi i casi fermo restando il pagamento dei servizi già fruiti e di ogni onere da corrispondere comunque agli editori e ai fornitori di servizi.
- 5. Il Coordinatore, ove occorra con il supporto del Comitato tecnico di gestione, stima e quantifica le risorse finanziarie occorrenti per il funzionamento del sistema Bibliosan nell'esercizio successivo, prima dell'inizio dello stesso e comunque in tempo utile a garantire la continuità dell'approvvigionamento delle risorse strumentali di documentazione scientifica dagli editori e fornitori di servizi, dandone comunicazione scritta al Ministero della Salute.
- 6. Il Ministero della Salute, sulla base delle disponibilità di bilancio e salvo successivi interventi di finanza pubblica, fornisce riscontro al Coordinatore riguardo all'importo delle risorse finanziarie che possono essere effettivamente riservate a Bibliosan, nell'anno di riferimento, per il funzionamento del Sistema.

Articolo 8

(Regolamentazione economica per l'ingresso in Bibliosan di nuovi IRCCS)

- In caso di riconoscimento di un nuovo IRCCS, la partecipazione al Sistema, laddove comporti un incremento dell'onere economico nei confronti degli editori e dei fornitori di servizi accertato in sede di trattative con gli stessi, può essere subordinata al pagamento di una quota aggiuntiva annuale necessaria a coprire il relativo incremento di spesa, ove non coperto da eventuali aumenti degli stanziamenti complessivi di bilancio e salvo differenti accordi con i singoli Istituti.
- 2. La quota viene calcolata come differenza tra il costo incrementale cui deve fare fronte il Sistema, per garantire l'accesso alle risorse strumentali di documentazione disponibili, e l'importo del finanziamento della ricerca corrente spettante al nuovo IRCCS, trattenuto da parte del Ministero in quanto da riservare al funzionamento di Bibliosan.
- 3. Tenuto conto che l'importo esatto dell'entità del finanziamento per la ricerca corrente, spettante a ciascun Istituto in un determinato anno, può essere quantificato solo ad esercizio finanziario inoltrato, la quota aggiuntiva annuale per l'accesso a Bibliosan, da versare direttamente all'Ente gestore per ognuno degli anni in riferimento ai quali ne è richiesto il pagamento, viene comunicata al nuovo IRCCS in base ad un calcolo approssimativo, con conseguente conguaglio nell'esercizio seguente operato in base al dato dell'importo definitivo del finanziamento spettante all'Istituto interessato.
- 4. La quota aggiuntiva annuale a carico del nuovo IRCCS, ove possibile, può essere ricalcolata in diminuzione nel corso del tempo e, comunque, è dovuta per un periodo non superiore a sei anni, salvo differenti accordi con i singoli Istituti.
- 5. La procedura indicata nei commi precedenti si applica, in quanto compatibile, anche in caso di ingresso in Bibliosan di IRCCS già esistenti, nonché di costituzione di nuovi IZS.